



Comune di Mantova

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI
DI IGIENE AMBIENTALE**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 ottobre 2006)



COMUNE DI MANTOVA
REGOLAMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI
DI IGIENE AMBIENTALE
indice

Premessa	Fonti normative
Titolo 1	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Principi generali e criteri di comportamento
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Classificazione dei rifiuti
Articolo 5	Rifiuti urbani
Articolo 6	Rifiuti speciali
Articolo 7	Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
Articolo 8	Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
Articolo 9	Rifiuti pericolosi
Articolo 10	Operatori ecologici
Articolo 11	Attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune
Articolo 12	Gestione del servizio
Articolo 13	Modalità e frequenza della raccolta
Articolo 14	Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
Titolo 2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Articolo 15	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti e speciali non pericolosi assimilati agli urbani
Articolo 16	Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
Articolo 17	Norme relative ai contenitori
Articolo 18	Modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata
Articolo 19	Modalità di conferimento dei beni durevoli
Articolo 20	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
Articolo 21	Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
Articolo 22	Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi
Articolo 23	Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
Articolo 24	Raccolta e smaltimento
Titolo 3°	DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ
Articolo 25	Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi
Articolo 26	Rifiuti di attività artigianali, commerciali e di servizio. Criteri di assimilazione.
Articolo 27	Rifiuti derivanti da attività agricole
Articolo 28	Rifiuti da attività sanitarie
Titolo 4°	DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 29	Determinazione del perimetro ove è istituito il servizio di pulizia urbana
Articolo 30	Modalità di svolgimento del servizio di spazzamento
Articolo 31	Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e delle fontanelle
Articolo 32	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
Articolo 33	Attività di carico e scarico di merci e materiali
Articolo 34	Contenitori porta rifiuti
Articolo 35	Divieto ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
Articolo 36	Pulizia dei mercati e aree in concessione od occupate, raccolta dei rifiuti
Articolo 37	Pulizia delle aree occupate da luna park, circhi, spettacoli viaggianti
Articolo 38	Manifestazioni pubbliche
Articolo 39	Servizi vari di pulizia
Articolo 40	Attività di promozione tramite volantinaggio
Articolo 41	Pulizia delle aree occupate da cantieri
Articolo 42	Carogne animali
Articolo 43	Rifiuti prodotti da animali
Articolo 44	Veicoli a motore, rimorchi e simili
Articolo 45	Rifiuti inerti
Articolo 46	Sgombero della neve
Articolo 47	Obbligo dei frontisti delle strade in caso di neve
Articolo 48	Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Articolo 49	Interventi di emergenza e ripristino ambientale
Articolo 50	Interventi eseguiti dal Comune
Titolo 5°	SPERIMENTAZIONI E DATI STATISTICI
Articolo 51	Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabile e/o energia
Articolo 52	Sperimentazione di particolari forme di raccolta rifiuti
Articolo 53	Rendicontazione da parte del Gestore per l'esercizio della raccolta rifiuti
Articolo 54	Modalità di informazione dell'utenza
Articolo 55	Raccolta da parte di associazioni di volontariato
Titolo 6°	SISTEMA SANZIONATORIO – ABROGAZIONI
Articolo 56	Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento
Articolo 57	Sanzioni
Articolo 58	Abrogazioni
Articolo 59	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
ALLEGATO n° 1	Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

REGOLAMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI DI IGIENE AMBIENTALE

PREMESSA

Fonti normative

Il presente Regolamento è stato predisposto tenendo conto dei vincoli previsti dalla vigente normativa sui rifiuti ed in particolare da:

- D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.
- D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
- D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (per quanto applicabile)
- L. R. 12 dicembre 2003 n. 26

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei seguenti servizi di igiene ambientale nel Comune di Mantova:

- a) Le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento, nonché favorire il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- b) Le modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata per favorire quelle soluzioni tecniche ed organizzative che permettano il massimo recupero di materiale dai rifiuti da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- c) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria, dell'ambiente della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- d) Le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori stradali utilizzati per la raccolta rifiuti nonché della loro entità numerica, capacità volumetrica, tipologia e caratteristiche cromatiche. Le modalità di conferimento da parte dei produttori, la frequenza della raccolta, dei lavaggi e delle disinfezioni dei cassonetti;

- e) I criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di provenienza artigianale, commerciale e di servizio;
- f) Le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;
- g) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri di cui alla lettera f);
- h) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- l) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed al recupero di energia;
- l) Il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
- m) Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per *tutelare* la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- devono essere salvaguardate flora e fauna e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 3

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni, fatte salve possibili eventuali modifiche a norma di legge che si intendono comunque integralmente recepite, all'atto della entrata in vigore:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

Oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aventi un rilevante contenuto energetico;

materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs 152/2006

combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- il rischio ambientale e sanitario
- la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità
- la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione

combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata, cui si applica l'art. 229 del D. Lgs 152/2006

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità;

gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e/o di bonifica dei siti inquinati *deve essere* in possesso dei requisiti di legge, per *lo svolgimento del servizio medesimo*. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e/o di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle *categorie* di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34

gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

punto di raccolta: luogo di posizionamento dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti da parte dei produttori;

isole ecologiche: spazi attrezzati con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

centro di raccolta: area attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata; tale area è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;

piattaforma ecologica: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'Articolo 2 della L.833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti sanitari la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....);

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Articolo 4

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 5

RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/2006
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 6 **RIFIUTI SPECIALI**

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs 152/2006
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

Articolo 7 **RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti indicati all'allegato 1 al presente Regolamento
 - b) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie indicati nel D.P.R. 15.07.2003, n. 254.
- Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se ricompresi alla lettera a) quando incompatibili con il ciclo tecnologico degli impianti convenzionati con il gestore del servizio.

Articolo 8 **RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento non si applica, in quanto disciplinati da altre specifiche disposizioni di legge:

- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z del D. Lgs 152/2006;
- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e s.m.i.;
- al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa;

Articolo 9

RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato A, della Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002.

Articolo 10

OPERATORI ECOLOGICI

Il personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale ha i seguenti obblighi:

- deve indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio, nel solo orario di lavoro;
- deve limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- deve tempestivamente segnalare al nucleo di polizia ambientale ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza.

Articolo 11

ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE DI MANTOVA

Il Comune di Mantova svolge, attraverso il gestore del servizio, le seguenti attività in materia di igiene ambientale:

- 1) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti solidi urbani, ivi compresi i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani in base al presente Regolamento;
- 2) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti;

- 3) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti urbani pericolosi;
- 4) Servizio di raccolta differenziata e successivo riciclaggio;
- 5) Servizio di raccolta rifiuti urbani esterni e spazzamento strade e marciapiedi;

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs n. 267/00 e dell'articolo 23 D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di igiene ambientale che comprende la globalità dei servizi di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene effettuato, mediante apposito contratto, secondo le disposizioni di legge.

Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia ed a provvedere a trasmettere i dati statistici inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale agli enti di vigilanza e controllo richiedenti.

Articolo 13

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

Secondo quanto riportato nel Contratto di servizio tra Comune e Gestore.

Articolo 14

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

Le pesate di ogni automezzo vengono effettuate su pese autorizzate.

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.

TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI

I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali non pericolosi assimilati, così come definiti nel presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore,

mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari eventualmente stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori e/o su opuscoli informativi distribuiti all'utenza.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- sostanze allo stato liquido;
- materiale acceso come braci o cenere incandescente o comunque qualsiasi materiale che potrebbe provocare esplosione e/o incendio;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. ingombranti, inerti).

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune e/o dal Gestore.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Il conferimento dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
- per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o pungenti prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere.

Nel caso venga istituito un sistema di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti mediante determinazione dirigenziale; i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di conferimento e sugli obblighi che devono essere rispettati dagli utenti del servizio di raccolta differenziata, vengono disposte dal Dirigente responsabile.

Per quanto attiene i contenitori stradali atti a ricevere la raccolta differenziata si dispone:

- Carta: il materiale deve essere inserito garantendo il minimo ingombro possibile, pertanto, scatole e scatoloni dovranno essere accuratamente piegati e/o spezzettati;
- Plastica: tutti gli oggetti di plastica possono essere conferiti nei cassonetti; in particolar modo le bottiglie dovranno essere schiacciate manualmente e richiuse. Si rammenta che il materiale plastico occupa notevole spazio e che va quindi curato in particolar modo l'adeguamento volumetrico;
- Lattine e materiali ferrosi: nei contenitori dovranno essere inserite lattine e latte possibilmente schiacciate e comunque sgombre da residui di liquidi e/o solidi provvedendo, prima del conferimento, ad una sommaria pulizia degli stessi. È possibile altresì conferire materiali ferrosi non ingombranti evitando eventuali danneggiamenti del contenitore e pericolosità per l'utenza e gli addetti alla raccolta;
- Vetro: è vietato l'inserimento di materiale ceramico o di consistenza diversa dal vetro, che comunque deve essere conferito previo una sommaria pulizia ;
- Scarti vegetali: i rifiuti derivanti dalle manutenzioni del verde devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali;
- Pile: dovranno essere inserite solamente batterie e accumulatori ad uso domestico avendo cura di eliminare imballaggi vari;
- Medicinali: i contenitori di raccolta si trovano presso tutte le farmacie; si dovranno eliminare le confezioni esterne e le relative informazioni mediche per ottimizzare lo spazio del contenitore, avendo cura inoltre di non danneggiare i contenitori in vetro.

Articolo 16

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale.
2. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
3. E' consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio, negli orti e nei giardini privati.
4. E' vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata elencati all'Articolo 15 "Modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata", devono essere conferiti negli appositi contenitori, predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Articolo 17

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'arredo e il Decoro Urbano.
2. Spetta al Comune, eventualmente in accordo con l'ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero, la forma e la capacità volumetrica dei

- contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
3. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, anche delle esigenze di arredo urbano e dei vincoli di carattere storico e artistico.
 4. In casi particolari, ove previsti, i contenitori, di proprietà del gestore del servizio, possono essere collocati in area privata, e con autorizzazione esplicita del privato stesso. Il privato è comunque responsabile del danneggiamento del contenitore.
 5. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo ad esclusione delle aree private di cui al precedente punto. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
 6. E' vietato spostare i contenitori dalla collocazione prevista dal Gestore.
 7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
 8. I contenitori vengono sottoposti , da parte del Gestore, ad adeguati lavaggi, disinfezioni e/o a trattamenti enzimatici ed alla necessaria manutenzione.
 9. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Per la frequenza di svuotamento si rinvia al Contratto stipulato con il Gestore.
 10. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi . Per quanto premesso é pertanto vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli che ostacolino lo svuotamento dei contenitori e dei cassonetti.
 11. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti/pizzerie.
 12. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti, in particolare per le isole ecologiche sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione della densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
 13. E' vietato scrivere sui contenitori ed affiggere su di essi materiali di qualunque tipo e dimensione, fatta salva l'affissione di informazioni utili agli utenti del servizio, quando espressamente autorizzata dagli uffici comunali competenti o dal Gestore.

Articolo 18
**MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il gestore del servizio, nonché

In particolare:

RIFIUTO	CONTENITORI STRADALI	PIATTAFORMA/PIAZZOLA ECOLOGICA
VETRO	X	X
CARTA E CARTONE	X	X
PLASTICA	X	X
ALLUMINIO	X	X
MATERIALE FERROSO	X	X
SCARTI VEGETALI	X	X
(UMIDO) RIFIUTI ORGANICI	X	
FARMACI	X (solo c/o farmacie)	X
PILE	X (anche c/o rivenditori)	X
BATTERIE AL PIOMBO		X
OLIO VEGETALE		X
FRIGORIFERI, CONGELATORI		X
COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (hi-fi,calcolatrici, personal computer, ecc.)		X
TELEVISORI E MONITORS		X
PNEUMATICI		X
LEGNO	X	X
ABITI-TESSUTI SCARPE-BORSE CAPPELLI	X	
TONER		X
LAMPADE		X
CONTENITORE T/F		X

Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica ed il centro di raccolta, individuate dal Comune in accordo con il Gestore, deve avvenire negli orari di apertura dell'impianto.

E' vietato il deposito di qualsiasi altro materiale esternamente all'area di pertinenza.

Presso la Piattaforma Ecologica è possibile conferire i rifiuti speciali non pericolosi assimilati secondo le modalità di cui al TITOLO 3 del presente Regolamento.

Articolo 19

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche denominati Raee così come individuati dall'Allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso i centri di raccolta previsti. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura dell'impianto. E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'area predisposta o la loro collocazione in corrispondenza dei cassonetti stradali. Su richiesta specifica dell'utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio.

Articolo 20

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio e comunque i rifiuti dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta o la piattaforma ecologica.

Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio.

Articolo 21

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, acidi, sostanze alcaline, detersivi, resine, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, pile, batterie ed altri rifiuti contenenti mercurio sono conferiti in apposite aree all'interno del centro di raccolta e/o Piattaforma ecologica. E' vietato il deposito di questi rifiuti vicino ai contenitori stradali.

Articolo 22

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide da quelle secche che vengono prodotte presso: le mense pubbliche e private, i punti di ristorazione, le aree in cui

vengono svolti mercati presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, le utenze civili, laddove istituito questo specifico servizio.

Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti dall'Amministrazione Comunale, sentito il gestore del servizio.

I contenitori vengono lavati e disinfettati, da parte del Gestore, secondo quanto riportato nel Contratto di servizi.

Le utenze civili, ove attivata la raccolta della frazione umida, dovranno attenersi alle indicazioni e modalità previste.

Articolo 23

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono smaltiti in discariche per rifiuti urbani o impianti di recupero (piombo e zinco)

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" in base alle Linee Guida della Regione Lombardia

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di tali rifiuti può essere effettuato in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano

Articolo 24

RACCOLTA E SMALTIMENTO

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune di Mantova per agevolare il servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, accesso a zone a traffico limitato, fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda fila, etc.).

Lo smaltimento/trattamento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle indicazioni della L.R. 26/03 Articolo 20.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ

Articolo 25

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

I rifiuti dichiarati "speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani", seguono il medesimo percorso dei rifiuti urbani attraverso il normale circuito di raccolta istituito dal Comune.

Articolo 26

RIFIUTI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO. CRITERI DI ASSIMILAZIONE:

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio interviene quando i rifiuti prodotti hanno le seguenti caratteristiche:

- a) appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/7/84 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'approvazione del D.M. relativo alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 18,c. 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22/97 e successive modifiche ed integrazione
- b) abbiano una pezzatura tale da comportare un utilizzo corretto dei contenitori della raccolta;
- c) evitino in ogni caso qualsiasi inconveniente al sistema di raccolta, ai cassonetti/contenitori ed ai mezzi.

Nei casi in cui vi siano rifiuti che, pur rispettando il requisito di cui al precedente punto a) pongano problemi al sistema di raccolta, nella sua interezza, rimangono rifiuti assimilabili agli urbani ma l'utente dovrà provvedere direttamente al trasporto presso il punto di consegna più vicino messo a disposizione dal gestore. In alternativa al trasporto diretto potranno essere stipulate apposite convenzioni con imprese autorizzate allo scopo.

Articolo 27

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

I rifiuti prodotti nell'esercizio della attività agricola, anche se ricompresi nell'all.1 del presente Regolamento, per disposizioni normative del settore, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi sono esclusi dal regime di riferimento. I rifiuti provenienti da aziende agrituristiche (che svolgono attività didattica, e/oche effettuano servizi di alloggio, di ristorazione, di vendita di prodotti agricoli sia in forma disgiunta fra loro sia in forma congiunta) sono considerati assimilati a tutti gli effetti, al regime dei rifiuti urbani .

Articolo 28

RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti da attività sanitarie interviene quando i rifiuti prodotti appartengono a categorie merceologiche riconducibili all'elenco del D.P.R. 15.07.2003 n. 254

Tali rifiuti dovranno necessariamente essere smaltiti con le modalità previste al precedente Articolo 26.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 29

DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO OVE E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA

Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni, viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale, in modo da comprendere:

- a. le strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate di livello comunale nonché ogni nuova strada o piazza comunale;
- b. le strade vicinali comunali e di uso pubblico;
- c. i tratti urbani di strade provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché abbiano le seguenti caratteristiche /requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- e. aree a verde pubblico non recintate quali viali ed aiuole spartitraffico;
- f. le sponde dei fiumi e dei canali, libere ed accessibili ai mezzi meccanici;
- g. Canale Rio e Fossato del Castello di San Giorgio.

Articolo 30

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, al fine da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rientrare entro i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il gestore.

Articolo 31

PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI E DELLE CADITOIE E DELLE FONTANELLE

E' vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie, nei bacini e nelle vasche delle fontanelle.

Il gestore del servizio di spazzamento è tenuto:

- a) a provvedere alla pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane;
- b) a mantenere pulite e periodicamente a disinfettare i bacini e le vasche delle fontanelle pubbliche, avendo cura che non venga ostacolato lo scarico dell'acqua.

Articolo 32

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 33

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 34

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti di dimensioni ridotte, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune e/o dal Gestore del servizio.

La tipologia di tali contenitori sarà stabilita dal Comune, sentito il Gestore, visto il regolamento comunale in materia di decoro ed arredo urbano

Articolo 35

DIVIETO ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai cittadini di gettare rifiuti di qualsiasi tipo, nei contenitori e negli spazi appositamente predisposti.

Articolo 36

PULIZIA DEI MERCATI E AREE IN CONCESSIONE OD OCCUPATE, RACCOLTA DEI RIFIUTI

I concessionari o occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posti di vendita, provvedendo allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività da conferirsi secondo i sistemi di raccolta differenziata in atto.

Articolo 37

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, devono essere mantenute pulite degli occupanti durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.

Gli occupanti sono tenuti:

- a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree occupate, direttamente o mediante convenzione con il gestore del servizio di spazzamento;
- a conferire, i rifiuti prodotti, o raccolti nell'area occupata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Articolo 38

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

- a) a far pervenire al gestore del servizio di raccolta almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, direttamente o mediante convenzione con il gestore del servizio di spazzamento;
- c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il gestore del servizio di spazzamento è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata, riportandone l'onere nel Piano Finanziario della tariffa di Igiene Ambientale.

Articolo 39

SERVIZI VARI DI PULIZIA

Tutti i servizi che non rientrano nel Contratto con il Gestore e che il Comune di Mantova intende affidargli devono essere confermati per iscritto ed i relativi oneri saranno riportati nel piano finanziario della tariffa.

Articolo 40

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TRAMITE VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta, e la collocazione al di fuori delle proprietà private. E' consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

Articolo 41

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla nuova costruzione, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla ristrutturazione, al restauro o risanamento conservativo, alla demolizione di fabbricati, o qualunque attività edilizia che comporti l'occupazione temporanea con area di cantiere, di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere quotidianamente ed a restituire al termine dell'occupazione l'area pulita e priva di rifiuti di qualsiasi tipo; il tutto in ottemperanza alle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di occupazione temporanea del suolo pubblico. Le aree interessate da interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere ripristinate a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di manomissione del suolo pubblico, sentiti gli altri enti interessati.
2. I rifiuti derivanti dalle suddette attività devono essere completamente recuperati e/o smaltiti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 42

CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne animali giacenti su area pubblica o di uso pubblico devono essere raccolte e smaltite dalla istituzione pubblica competente, ASL Servizio Veterinario, nel rispetto della specifica normativa in materia (D. Lgs. 508/92).

Articolo 43

RIFIUTI PRODOTTI DA ANIMALI

Al di fuori delle aree specificatamente destinate agli animali, presenti nel territorio comunale:

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico;
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani o nei contenitori stradali portarifiuti;
4. Sarà cura del Comune valutare la opportunità di installare distributori automatici per la fornitura di idonea attrezzatura atta alla raccolta di tali rifiuti

Articolo 44

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai proprietari, ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione.

Articolo 45

RIFIUTI INERTI

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso impianti autorizzati dagli Enti competenti.

Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori stradali.

Articolo 46

SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio neve provvede a garantire il traffico veicolare e pedonale (come indicato nel piano neve comunale) mediante:

- a) il preventivo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
- b) la rimozione e lo sgombero della neve dalle carreggiate stradali, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.

Per tale servizio si dovrà dare la precedenza alle carreggiate delle strade principali ed ai cavalcavia e sottovia al fine di assicurarne la transitabilità, nel rispetto, comunque, delle disposizioni e della programmazione prevista annualmente nel Piano Neve Comunale.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. é richiesta la rimozione dei veicoli parcheggiati a filo del marciapiede e la sistemazione in parcheggi, garage, box ed anche in cortili delle case e degli androni (anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali), fino al completamento del servizio di sgombero neve dalle carreggiate stradali.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per i veicoli fuori della carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverli o comunque disporre a chi li possa rimuovere, al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

Il competente Dirigente con apposita ordinanza dispone gli ulteriori obblighi che devono essere rispettati dalla cittadinanza in caso di nevicata.

Articolo 47

OBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, a liberare dalla neve l'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, ed all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 m. e per l'intero fronte della proprietà come sopra.

Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo 48

INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO AMBIENTALE

I proprietari, gli amministratori, i conduttori e coloro che ne hanno effettiva disponibilità devono mantenere puliti, in buono stato di decoro e conservare costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi tipo, anche se abbandonati da terzi:

- a) i luoghi di uso comune dei fabbricati;

- b) le aree scoperte, sia recintate che non recintate;
- c) i terreni non edificati, sia recintati che non recintati;
- d) i corsi d'acqua artificiali.

Per evitare l'inquinamento e l'impaludamento, i proprietari o coloro che ne hanno la disponibilità devono dotare delle opere necessarie (ad es. recinzioni, canali di scolo ecc.) curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza:

- a) i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione;
- b) le aree scoperte;
- c) i corsi d'acqua artificiali;

Chiunque causi lo sversamento su strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, di sostanze o materiali di qualsiasi natura, deve immediatamente provvedere alla rimozione, recupero e smaltimento di quanto sversato nel rispetto della normativa vigente.

4. In caso di inadempienza a quanto indicato nei precedenti primo, secondo o terzo comma, il Dirigente dello Sportello Unico, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, previa fissazione di un termine per provvedere, dispone con ordinanza, in danno dei soggetti obbligati:

- a) lo sgombero e smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente, dei depositi e scarichi incontrollati di rifiuti e materiali giacenti su aree pubbliche o private;
- b) l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.

5. Entro i termini fissati nell'ordinanza prevista dal precedente quarto comma, i soggetti obbligati devono inviare al Comune una dichiarazione che attesti:

- a) in quale modo i rifiuti e materiali sgomberati sono stati smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;
- b) le quantità dei rifiuti e materiali smaltiti o recuperati.

6. La documentazione comprovante quanto dichiarato al Comune deve essere conservata per eventuali controlli, come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO 5
SPERIMENTAZIONI E DATI STATISTICI
Articolo 51
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI MATERIALI
RIUTILIZZABILI E/O ENERGIA

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire, in via prioritaria, la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, al riuso o al reimpiego. Per la frazione restante si valuteranno i migliori sistemi disponibili di smaltimento tra cui la produzione di energia secondo le modalità previste dal piano provinciale rifiuti. Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con il Gestore promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D.Lgs 22/97 e s.m.i., della L.R. n. 26/2003 e delle indicazioni del Piano Provinciale Rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Articolo 52

SPERIMENTAZIONI DI PARTICOLARI FORME DI RACCOLTA

Forme di raccolta differenziata "spinta", da definirsi a cura dell'Amministrazione comunale sentito il gestore, possono essere attivate in via sperimentale in specifici ambiti territoriali (parti di quartieri, zone ecc...) o per categorie di produttori (sia domestici che non domestici). Tali sperimentazioni sono finalizzate:

- al potenziamento del recupero;
- all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto;
- alla misurazione del rifiuto prodotto;
- alla razionalizzazione dei servizi di raccolta, di recupero e smaltimento.

Articolo 53

RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL GESTORE PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI

Il Gestore del servizio è tenuto ad inoltrare periodicamente al Comune di Mantova un resoconto sui quantitativi dei materiali raccolti, smaltiti e avviati a uno dei vari processi di recupero.

Articolo 54

MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:

- cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta
- comunicati stampa;
- volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini;
- iniziative di educazione ambientale da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
- altre forme di diffusione di materiale informativo;

Il gestore entro sei mesi dall'emanazione delle Linee Guida della Carta del Servizio Tipo della Regione Lombardia dovrà predisporre una bozza della carta del servizio stessa da sottoporre all'approvazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione. Dal momento dell'esecutività della Carta del Servizio il gestore dovrà attenersi agli standard, ai requisiti e agli obiettivi in essa previsti.

L'Ente Gestore è tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione e a comunicare all'utenza interessata ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio con un preavviso minimo di 7 giorni.

Articolo 55

RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

In accordo con il Gestore le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

TITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO • ABROGAZIONI

Articolo 56

PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Locale, dal personale addetto ai servizi pubblici di Igiene Ambientale appositamente nominati dal Sindaco " Agenti Accertatori " e dalle Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge nonché convenzionate con il Comune per l'apposito servizio.

I verbali di accertamento da chiunque redatti, dovranno pervenire al di Comando Polizia Locale, che ne curerà l'iter burocratico.

Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Articolo 57

SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.Lgs.22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge N. 689/81 e dall'art. 7/bis del DLgs n. 267/2000. Le sanzioni sono comprese tra 25,00 € e 500,00 €; nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica una sanzione compresa tra 25,00 € e 154,00 €.

Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono irrogate dal Comandante della Polizia Locale.

Articolo 58

ABROGAZIONI

E' abrogato ogni altro Regolamento e disposizione precedentemente adottata dal Comune di Mantova nella materia oggetto del presente regolamento.

Articolo 59

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali d'Igiene, Polizia Locale, dei Servizi di fognatura, del Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, nonché la vigente normativa statale, regionale, provinciale in materia di gestione dei rifiuti.

ALLEGATO n° 1

I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI sono:
i rifiuti indicati al n°1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera. del Comitato Interministeriale del 27-7-1984 come di seguito riportati ed abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, siano compatibili con il ciclo tecnologico degli impianti convenzionati con il gestore del servizio o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fustini, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Articolo 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'attività molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cartucce esauste di toner.
